



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 139 del 10 Marzo 2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 Marzo 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 48 della Società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 5.2.2026 (Punizione sportiva della perdita della gara Folgore Cariati vs U.S.C. Corigliano Marca valevole per il Campionato Under 17 Regionale Gir. A del 24.01.2026 con il risultato di 0-3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti ed in videoconferenza alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

OSSERVA

-a) Il direttore di gara, sentito nel corso dell'odierna seduta, ha confermato integralmente il suo referto, ribadendo che al 28' del secondo tempo si verificavano gravi episodi di violenza sul terreno di gioco.

In particolare, a seguito dell'aggressione perpetrata da giocatori della Folgore Cariati ai danni di giocatori della ASD Corigliano Marca, si verificava una mischia generale che coinvolgeva la quasi totalità dei calciatori presenti sul terreno di gioco e dei componenti delle panchine di entrambe le società.

Durante i disordini un soggetto non identificato, che senza esitazioni il direttore di gara ha identificato come riconducibile alla società U.S.C. Corigliano Marca, faceva ingresso abusivo sul terreno di gioco tenendo un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dello stesso arbitro, il quale, ritenuto che non esistessero più le condizioni minime di sicurezza per garantire la prosecuzione della gara, disponeva la definitiva sospensione, abbandonando il terreno di gioco e rifugiandosi nello spogliatoio.

-b) In tale quadro, non è condivisibile la tesi della società reclamante, secondo cui i tesserati della società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca si siano limitati a difendersi dalle aggressioni avversarie, avendo l'arbitro confermato una loro partecipazione ai disordini e alla rissa generalizzata che vide partecipi i tesserati di entrambe le società.

Per costante orientamento della giustizia sportiva, al quale questa Corte non può che aderire, la rissa è definita come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, per cui, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno, comunque, preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara.

-c) Quanto al profilo istruttorio, la produzione dei contributi filmati è inammissibile, né la Corte d'Appello è abilitata - nel caso di specie - a prenderne visione.

Invero, l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che *"I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale"*.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti *"di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR"* per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola *"condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema"* per la gara di Lega Pro e della LND (comma 6).

Infine, l'art.62, comma 1, del CGS, stabilisce che nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6.

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enunciate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l'utilizzo dei filmati audiovisivi.

Risulta quindi che, il legislatore ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e, per così dire, "naturale" giudice della gara, ovvero l'Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.

La giurisprudenza sportiva (cfr., ex multis,: Corte Sportiva Appello Nazionale; Decisione n. 026/CSA/2022-2023; Corte Sportiva Appello Nazionale; Decisione n. 056/CSA/2022-2023 CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30), è unanime nello statuire l'inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria.

La Corte ritiene conseguentemente che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 64 della Società A.S.D. CRAZY LIONS CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 19.2.2026 (Punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Crazy Lions Club vs. A.S.D. Bocale Calcio ADMO del 12.2.2026 valevole per il Campionato di Serie C di Calcio a 5 Femminile con il punteggio di 0-6; ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

letta la memoria della Società A.S.D. Bocale Calcio ADMO;

RITENUTO

-a) che dal referto arbitrale risulta:

- che la gara del 12.2.2026 fra A.S.D. Crazy Lions Club e A.S.D. Bocale Calcio ADMO veniva sospesa al minuto 9 del secondo tempo a causa dell'ingresso sul terreno di gioco di tre sostenitori della società Crazy Lions (riconosciti dal direttore di gara dallo stemma sugli indumenti indossati), i quali - dopo aver inveito ripetutamente contro la panchina avversaria - , aprivano un varco nella rete di recinzione, affrontando faccia a faccia un dirigente della squadra ospite;

- che una giocatrice della società A.S.D. Bocale Calcio ADMO cercava di intervenire per dividere i contendenti, ma veniva violentemente spinta da uno dei sostenitori entrati abusivamente in campo;

La descritta situazione, i disordini che si erano generati ed il pericolo concreto costituito dal varco nella rete di recinzione che avrebbe potenzialmente consentito l'ingresso in campo di altri soggetti con conseguente rischio per l'incolumità degli atleti, dei dirigenti e dello stesso direttore di gara, giustificano, obiettivamente, il provvedimento di sospensione della gara.

La sanzione del primo giudice appare congrua ed adeguata all'entità dei fatti accertati per come descritti dall'arbitro, il cui rapporto costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 65 della Società A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 133 del 26.02.2026 (Inibizione allenatore GUIDO Marco fino al 22.4.2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-a) che dal referto arbitrale risulta che al 25° del primo tempo, l'allenatore Guido Marco entrava sul terreno di gioco pronunciando espressioni offensive nei confronti del direttore di gara e le reiterava anche dopo il provvedimento di espulsione;

-b) che la condotta dell'allenatore si è concretizzata in espressioni irrispettose e ingiuriose circoscritte all'episodio descritto nei rapporti di gara, senza trascendere in minacce o atti di proteste violente;

-c) che la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere, pertanto, congruamente ridotta in relazione alle violazioni effettivamente accertate.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di GUIDO Marco fino al 26 marzo 2026;

dispone accreditarsi, sul conto della reclamante, il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi